

Il minore in **affidamento temporaneo** (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU.

Il minore in **affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minore dell'affidatario.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

**Per il figlio minore coniuato** (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

#### 1.1.7. Figli maggiorenni non conviventi

Per il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori valgono le regole ordinarie (cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive).

Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF. L'unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniuato e/o ha figli o nei casi di cui al punto 1.1.10 in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.

**Esempi:** Andrea, maggiorenne, vive da solo ma è a carico IRPEF dei genitori. Andrea fa parte del nucleo dei genitori.  
 Roberto, maggiorenne, è coniuato con Barbara ed è a carico IRPEF dei genitori. Roberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Barbara.  
 Raffaella, maggiorenne non coniuata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

In tal caso, occorre che il genitore dichiarante acquisisca la volontà del figlio maggiorenne su quale stato di famiglia voglia prendere a riferimento: se quello del padre o quello della madre.

Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi per le DSU presentate nel 2024 l'anno di riferimento è il 2022).

Per le regole particolari nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario di un figlio maggiorenne si rinvia alle Istruzioni, parte 3, paragrafo 2.

#### 1.1.8. Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere

I componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento della autorità competente.

#### 1.1.9. Convivenza anagrafica

La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall'articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, a meno che non siano coniuati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte).

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minore è considerato nucleo familiare a se stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

**Esempio:** Maria si trova in una casa famiglia con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

#### 1.1.10. Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.

POSTE ITALIANE S.p.A. – Patrimonio BancoPosta  
Codice fiscale 97103880585 – Partita Iva 01114601006

**Codice Fiscale: ZNDCRL74E59F288B - Nome e Cognome: ZANDI CARLA**

Oggetto: ANNO 2022 VALIDO AI SOLI FINI ISEE 2024

Stampato il 22/01/2024 08:50:14

In riferimento all'oggetto, si comunicano i seguenti dati:

**POSTEPAY**

Identificativo Prodotto	Saldo al 31/12/2022	Giacenza Media 2022 **
*****7682	0,00	0,00
IT13P3608105138204334604443	0,01	1,32
*****1949	0,00	0,00
*****1926	0,00	0,00

\*\* Previsto solo per le carte Postepay con IBAN di tipo Evolution.

**N.B.** Come stabilito dall'art. 1, commi 183/185 della legge nr. 213 del 30 dicembre 2023 "Legge di bilancio 2024", nella determinazione dell'Indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Rientrano in tale ultima categoria i prodotti del risparmio postale, Buoni fruttiferi postali e Libretti del risparmio postale. L'efficacia delle nuove disposizioni sarà subordinata all'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il saldo e la giacenza media sono riferiti al rapporto e non al singolo cliente che richiede la certificazione.

Per i prodotti con giacenza media sono mostrati anche i rapporti estinti durante l'anno 2022, per i prodotti senza giacenza media sono mostrati solo i rapporti in essere al 31/12/2022.

La presente certificazione viene rilasciata da PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL ( C.F. e Partita IVA 06874351007) per le carte prepagate Postepay

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

## RESIDENZA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome: ZANDI ..... Nome: CARLA .....

Nato/a: MOLINELLA ..... (prov. ....) il 19/05/74 .....

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),

### DICHIARA CHE

alla data odierna risulta iscritta la seguente famiglia  
residente in VIA FIUME VECCHIO 240

**ZANDI CARLA (F) - INTESTATARIA**

Nata a MOLINELLA (BO) il 19/05/1974 Codice Fiscale ZNDCRL74E59F288B

Atto N.47 P.1 S.A Anno 1974 MOLINELLA (BO)

e' residente in questo comune

---

*Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

**AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA**

MOLINELLA, 22 gennaio 2024

IL DICHIARANTE

Carla Zandi